SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA ----

N. 1682

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAPPARO, PASQUINO, PINTO, BERTONI, RAMPONI, MORANDO, DE GUIDI, PASSIGLI, PIERONI, SPISANI, CARNOVALI, MANZI, GIURICKOVIC, FERRARI Karl, LONDEI, VIGEVANI, DE LUCA, MODOLO, VALLETTÀ e FAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1995

Modifica dell'articolo 411 del codice penale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – La cremazione è in rapida diffusione nel nostro Paese: un numero sempre maggiore di persone manifestano la volontà di non ricorrere alla sepoltura dei propri resti ma si orienta verso la cremazione. Alle società per la cremazione (SO.CREM) esistenti nell'Italia settentrionale e centrale i cittadini si rivolgono per avere assistenza nelle procedure necessarie. E la stessa scelta di far cremare i propri resti mortali, lungi dall'apparire una bizzarria o una manifestazione di eccentricità, è condivisa dalle famiglie e non è più osteggiata dalla Chiesa.

La legge prevede la possibilità di deporre nel cinerario comune le ceneri, anzichè conservarle nelle urne. Nei cimiteri – grazie a una modifica del regolamento di polizia mortuaria che ha recepito questo mutamento del costume – è infatti ormai disponibile un'area dove i parenti, i congiunti, le persone care dello scomparso possono assistere alla cerimonia della immissione delle ceneri denro il cinerario comune da parte di un operatore cimiteriale.

È impossibile invece ottenere che le proprie ceneri siano disperse in luoghi particolari, diversi dai cimiteri, ad esempio un luogo caro alla memoria dello scomparso, o per lui ricco di suggestioni, o che evochi particolari emozioni. Osta infatti alla realizzazione di questo desiderio realizzabile in quasi tutto il mondo, una chiara norma del codice penale che, nell'ambito delle disposizioni volte a punire i delitti contro la pietà dei defunti, prevede all'articolo 411 il reato di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, equiparando a questa fattispecie l'atto di sottrarre o disperdere le ceneri del defunto.

Si propone quindi la soppressione delle parole «o disperde» dal corpo dell'articolo: in tal modo non incorreranno più in reato coloro che, in armonia con la volontà della persona cara, provvederanno a disperderne le ceneri anche in luogo diverso dall'area cimiteriale. D'altra parte non resta senza tutela la conservazione delle ceneri, perchè se ne continua comunque a punire la sottrazione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 411 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 411. - (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) – Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni».

•		
		,